

Allegato "A"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede in Milano Largo Rio de Janeiro n.3 l'Associazione denominata "PROSPETTIVE TEATRALI".

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha fini di lucro.

Scopo dell'associazione è:

- diffondere la cultura teatrale;
- ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, università, teatri, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo teatrale;
- proporsi come luogo di incontro e di confronto tra teatro pubblico e mondo accademico;
- porsi come punto di riferimento per studiosi, professionisti e operatori del teatro, operatori del mondo dell'informazione; operatori sociali;
- stabilire rapporti e collaborare con imprese per la diffusione della cultura teatrale.

Per perseguire le finalità sopra dette l'associazione svolge le seguenti attività:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, spettacoli;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'acquisizione di beni con l'impiego di qualsiasi forma contrattuale, aderire ad altri organismi associativi di promozione sociale che operano a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Sede

L'associazione ha sede in Milano Largo Rio de Janeiro n.3

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;



b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) lasciti, donazioni, liberalità, legati e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario;

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altre istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

n) proventi delle cessioni di beni ricevuti in donazione o di servizi resi disponibili gratuitamente da associati e da terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, seminari, incontri, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 5 - Associati

Sono previste quattro categorie di Soci:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, e che hanno versato il contributo iniziale per la costituzione del patrimonio. Gli stessi possono svolgere attività didattica, di ricerca, professionale e di promozione e ogni altra attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. Sono altresì i garanti degli intenti etici, culturali e scientifici dell'Associazione.

- Soci Ordinari: sono coloro che possedendo conoscenze ed interessi affini ed utili al perseguimento dell'oggetto dell'Associazione fanno richiesta di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, oltre a svolgere attività professionale, didattica e di ricerca in campi affini a quelli perseguiti dall'Associazione.

- Soci Onorari: sono tutti coloro che, distintisi particolarmente nella divulgazione, nello studio e nella ricerca del benessere animale, con la loro partecipazione possono apportare lustro, impulso culturale e garanzia scientifica all'Associazione stessa.

- Soci Sostenitori: tutti coloro che desiderano sottoscrivere l'iscrizione all'associazione ma non hanno titoli particolari. Studenti, professionisti non specializzati e chiunque sia interessato

All'attività dell'associazione.

L'ammissione degli associati (sia ordinari che onorari) dovrà avvenire previa domanda di ammissione, sottoscritta da un Socio Presentatore, e parere favorevole all'unanimità del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori saranno ammessi anche senza presentazione di altri soci, con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo potrà rifiutare l'ammissione qualora la posizione dei Soci richiedenti sia incompatibile, in tutto o in parte, con gli scopi e l'etica sociale.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Ciascun associato potrà esercitare in ogni tempo il diritto di recesso per iscritto mediante lettera da inviarsi al Comitato Direttivo entro la data del 30 ottobre di ogni anno; qualora detta lettera dovesse pervenire oltre il citato termine, l'associato sarà obbligato a versare la propria quota associativa annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati

ordinari in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti tanto in sede costitutiva quanto in sede deliberativa.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 - Amministrazione

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per

le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 - Scioglimento



l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

1) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

2) per altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Milano 14 ottobre 2011

Francesca Ferrarini

Francesca Gambanini

Maddalena Giovannelli

Giulia Lenzi